



Messaggio municipale no. 49

Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Verzasca

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

vi presentiamo per esame e approvazione il progetto di Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del territorio giurisdizionale del Comune di Verzasca.

Premessa

Dobbiamo notare che nel corso degli ultimi anni diversi Comuni ticinesi si sono dotati di impianti di videosorveglianza, mentre altri li hanno perfezionati grazie ad un mercato che offre prodotti sempre migliori e performanti.

Questo sistema di controllo è volto da un lato a prevenire atti illegali, dall'altro a garantire la sicurezza. La presenza di una videocamera funge infatti da deterrente, permettendo inoltre, in determinati casi, di identificare gli autori di reati.

In buona sostanza questa tecnologia agevola e velocizza il lavoro in primis della Polizia sotto diversi aspetti, in particolare quando vi sono dinamiche da ricostruire, persone da identificare (in caso di furti, danneggiamenti, ecc.), verificare la presenza di veicoli segnalati, ecc.

La videosorveglianza degli spazi pubblici è generalmente definita di natura dissuasiva, finalizzata espressamente a prevenire fatti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Essa consiste nell'osservazione di una cerchia indeterminata di persone in un determinato luogo, come per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta rifiuti, ecc. e deve sempre essere suffragata da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

La videosorveglianza può altresì essere utile per altri servizi comunali, si pensi ad esempio al nostro Ufficio tecnico comunale a seguito dell'introduzione dal 1° luglio 2023 della nuova regolamentazione concernente la gestione dei rifiuti.

Se dopo poco più di un anno dall'entrata in vigore della "tassa sul sacco" la situazione generale è ritenuta positiva, altresì vi sono delle criticità in particolare nei periodi di maggiore afflusso dei proprietari delle case di vacanza e degli affittacamere.

Nonostante i controlli nei sacchi neri effettuati regolarmente dai nostri addetti, l'invio di puntuali richiami ufficiali scritti e un'azione informativa sulla gestione dei rifiuti che avvieremo prossimamente e che raggiungerà tutti gli abbonati, attualmente molto difficilmente si riesce a risalire al nome del contravventore. In particolare, vi sono alcuni centri dove emergono maggiori riscontri negativi, ovvero presso l'ecocentro di Vogorno, le piazze di raccolta in località S. Antonio e Berzona sempre a Vogorno e, in minore misura, l'area in località Capela Grande a Brione e al centro unico all'entrata del villaggio a Sonogno.



In considerazione delle recenti normative relative alla gestione dei rifiuti, emerge la necessità, in linea con altri Comuni che dispongono di tali servizi, di sorvegliare tali sedimi nell'ottica di evitare abusi o di eventualmente risalire agli autori per redarguirli e, se necessario, multarli.

Onde verificare l'utilizzo dei sacchi corretti, oppure per evitare che i rifiuti vengano depositati in luoghi non stabiliti dall'Ente pubblico, il Municipio si chinerà per individuare la migliore soluzione pratica, tecnica e finanziaria per dotarsi di telecamere fisse e/o mobili da posizionare nei luoghi dove vengono riscontrati abusi relativi alla gestione dei rifiuti.

Il Regolamento potrebbe permettere nel futuro di beneficiare del nuovo sistema in altre circostanze e luoghi a fronte di un certo numero di atti vandalici nei confronti dei suoi impianti e delle sue strutture.

Base legale

In considerazione del quadro giuridico in costante evoluzione anche per quanto concerne la videosorveglianza, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati e la Sezione degli enti locali hanno elaborato un Regolamento "tipo" sul tema.

Trattasi di una nuova base legale allestita da esperti in materia a livello cantonale, che tiene pure conto della giurisprudenza a livello federale.

I Comuni sono competenti in materia di videosorveglianza, ma devono dotarsi di una specifica base legale per poter implementare sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale.

Una volta approvato il Regolamento, il Municipio, per poter mettere in esercizio i sistemi di videosorveglianza, dovrà dotarsi di un'apposita ordinanza esecutiva. L'ordinanza specificherà i luoghi da videosorvegliare e determinerà l'utilizzazione, limiterà l'accesso ai dati a funzionari designati dal Municipio e ad Autorità civili, amministrative o penali nel caso di procedimenti come anche definirà l'obbligo di attuare le misure necessarie per la protezione dei dati.

La visualizzazione di immagini relative a persone fisiche o che consente di identificarle, direttamente o indirettamente, come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP).

Regolamento comunale

Alla luce di quanto sopra, si propone l'adozione di un apposito Regolamento basandosi sul succitato documento standard che concerne unicamente il demanio pubblico comunale.

Di seguito proponiamo un commento generale agli articoli del nuovo Regolamento, rimandando eventualmente una discussione di merito in sede commissionale o di Consiglio comunale.

Art. 1 Campo di applicazione

a) Area videosorvegliata

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è limitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune come le strade, le piazze, i piazzali e le aree scolastiche, i parcheggi pubblici, le fontane, i monumenti, i parchi, i giardini pubblici, gli eco-centri, i cimiteri, le foreste e i pascoli, nonché i beni privati sui quali gli organi di cui alla presente norma hanno potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato). Sono invece beni amministrativi ai sensi del presente regolamento in particolare gli edifici e le infrastrutture dell'amministrazione comunale e patriziale, delle aziende pubbliche o parastatali e degli istituti scolastici.



b) Organo responsabile della videosorveglianza

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza, esso è costituito dal Municipio o da suoi mandatari. Può essere mandatario del Comune anche una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Municipio in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo (ad esempio, società private di sorveglianza).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere.

Art. 2 Base legale

Si tratta semplicemente ai riferimenti giuridici di rango superiore a cui il presente Regolamento si riferisce per la sua applicazione.

Art. 3 Definizioni

a) Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della criminalità.

La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine (idealmente con l'applicazione di *Privacy Filters*), indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. L'analisi delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito, tramite la puntuale osservazione delle immagini registrate. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

b) Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa la registrazione.

c) Videosorveglianza invasiva

La videosorveglianza invasiva è l'attività di vigilare, con un campo di visione circoscritto, in tempo reale, in chiaro, di norma a lungo termine, con o senza registrazione d'immagini, le entrate a beni o a strutture amministrative pubbliche, per la gestione degli accessi di persone o veicoli o per la logistica. A livello comunale, vi fa parte anche la lettura targhe di veicoli limitata alla gestione di barriere e dissuasori per l'accesso e l'uscita da posteggi, autosili o simili, ad esclusione della lettura targhe per il controllo del traffico su strade a traffico limitato, che sarà oggetto della LPol.

Art. 4 Scopo della videosorveglianza

Gli scopi della videosorveglianza secondo il regolamento standard consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste dall'art. 107 LOC. Le misure di sorveglianza devono perciò rientrare nel compito del mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico o dalla logistica. È pertanto esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento la videosorveglianza pubblica secondo il diritto della polizia. È altresì esclusa la videosorveglianza per la garanzia della sicurezza o della salute personale di utenti in ambito sanitario o in strutture di riposo, come pure la videosorveglianza per altri scopi che esulano dal mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico o dalla logistica secondo l'art. 107 LOC.



Art. 5 Principi

Cpv. 1: Principio della trasparenza

L'informazione sulla presenza dell'impianto, sull'organo responsabile e sulle basi legali va adeguatamente e chiaramente garantita sul posto, attraverso apposita segnaletica idealmente presso ogni apparecchio di videosorveglianza.

Per quanto riguarda la videosorveglianza degli edifici e dei piazzali scolastici, essa va inoltre presentata agli allievi e/o ai loro rappresentanti legali in modo adeguato, trasparente, dettagliato e completo, in particolare per quanto riguarda gli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità operative (videosorveglianza dissuasiva). L'informazione agli allievi deve avvenire già per la sola presenza dell'impianto, e quindi indipendentemente dall'estensione, o meno, della videosorveglianza agli orari e ai periodi scolastici.

Cpv. 2: Principio di proporzionalità

È importante sottolineare innanzitutto che non è sufficiente giustificare la videosorveglianza unicamente invocando, in modo generale, la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico, oppure richiamando, da parte dell'autorità competente, un aumento della sensazione di sicurezza grazie alla videosorveglianza, così come non è sufficiente invocare i risultati repressivi della videosorveglianza o la riduzione dei costi per il mantenimento della sicurezza. Non basta, quindi, che la videosorveglianza sia adeguata allo scopo. Un rischio generale e astratto non è, perciò, sufficiente e, sebbene non sia necessario che sussista un pericolo concreto, è perlomeno necessario che sia data una situazione di pericolo oggettivamente motivabile, ad esempio un punto cruciale di criminalità. Non rientra, ad esempio, in tali fattispecie la videosorveglianza di determinati gruppi di persone al solo fine di sorvegliarle o emarginarle in qualche maniera, senza che sia dato un punto cruciale di criminalità.

Sempre secondo il principio della proporzionalità, la videosorveglianza pubblica va riservata alla prevenzione e al perseguimento di reati più gravi, ad esclusione delle semplici contravvenzioni di ordine amministrativo. In questo senso, la videosorveglianza tesa al controllo dell'osservanza di regole comportamentali minori (ad esempio, il divieto di littering), è critica dal punto di vista della proporzionalità, tanto più che una tale giustificazione può presentare il potenziale rischio di monitoraggio onnipotente del demanio pubblico.

Sproporzionata è, poi, la videosorveglianza pubblica i cui scopi possono essere pienamente raggiunti anche con l'ausilio di misure meno incisive nei diritti delle persone, ma altrettanto efficaci dal punto di vista della sicurezza.

L'analisi di immagini in tempo reale o di registrazioni di dati alla ricerca di possibili reati, in assenza di un sospetto concreto, rispettivamente la raccolta preventiva di dati, senza che vi sia un chiaro e concreto scopo di elaborazione (fishing expedition) è sproporzionata.

La sorveglianza pubblica deve essere proporzionata anche da un punto di vista temporale. Così, ad esempio, la videosorveglianza diurna di una piazza o di un giardino pubblico non si giustifica, di principio, se i problemi di sicurezza si presentano unicamente in orario notturno.

Non è necessaria neppure la videosorveglianza durante tutto l'anno di una piazza o via, se i concreti problemi di sicurezza si pongono unicamente in determinate occasioni o eventi.

Stesso discorso, di principio, per la portata territoriale della videosorveglianza: quest'ultima deve essere definita e delimitata al perimetro di bene pubblico di uso comune effettivamente interessato da problematiche di sicurezza e altri beni tutelati vanno schermati con filtri della privacy.

Gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici ivi correlati vanno configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (ad esempio, tramite Privacy Filters). Così, in attuazione del principio di proporzionalità, gli impianti di videosorveglianza pubblica vanno configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.



Il principio della proporzionalità si applica anche alla cerchia di personale abilitato alla videosorveglianza, che va limitato al minimo necessario, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza dei dati o per il loro abuso, nonché disciplinato da regole sui diritti di accesso.

Ritenute le sue potenzialità di invasione dei diritti del cittadino, la videosorveglianza deve essere, infatti, preposta alla prevenzione e alla repressione dei soli reati di natura penale. Anche per quanto riguarda la prevenzione e la repressione di altri eventi di ordine pubblico e di sicurezza, quali il disturbo della quiete pubblica e l'abbandono di bottiglie rotte sul sedime scolastico, la necessità della videosorveglianza è quantomeno dubbia e l'organo responsabile deve considerare anche approcci alternativi alla sola dissuasione e repressione tramite videosorveglianza, quali ad esempio le campagne didattiche e di sensibilizzazione sul fenomeno del littering, accompagnate da mirati interventi di polizia in loco. In ogni caso, qualora la videosorveglianza dovesse risultare giustificata da eventi di sicurezza e ordine pubblici di una certa gravità, va valutata l'opportunità e l'efficacia del monitoraggio – comunque sempre unicamente in modalità dissuasiva - dei soli punti nevralgici, ad esclusione di quelle parti dell'area scolastica che non hanno mai presentato delle criticità dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblici, e dei soli orari e periodi extra-scolastici.

Anche, e a maggior ragione qualora, per comprovati motivi di sicurezza e ordine pubblico, la sorveglianza dovesse eccezionalmente rendersi necessaria durante orari e periodi scolastici, essa va attuata nei soli punti critici (ad esempio, parcheggio biciclette), ad esclusione di altre parti del piazzale scolastico, il quale è, per definizione, destinato al libero svago degli alunni. In definitiva, secondo il principio della proporzionalità, va attentamente valutata l'idoneità e la necessità di ogni misura di sorveglianza pubblica, tenendo conto delle circostanze concrete e adottando, se del caso, il tipo di sorveglianza – dissuasiva, osservativa o invasiva – più consono alle reali necessità. In ogni caso, la sorveglianza pubblica deve essere sussidiaria rispetto ad altre misure, altrettanto efficaci ma meno incisive nei diritti delle persone interessate. Poiché i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico possono variare nel tempo, ogni misura di sorveglianza va periodicamente rivalutata nella sua proporzionalità.

Cpv. 4: Principio della finalità

Il principio della finalità implica che la videosorveglianza e le immagini raccolte non possono essere abusate per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, ad esempio a fini voyeuristici o di Fishing Expedition (vedi cpv. 2). Rimane riservata la collaborazione tra polizie, per scopi che esulano dal presente regolamento, sulla base di specifiche e esplicite normative di assistenza amministrativa.

Cpv. 4: Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Tra le misure di sicurezza da implementare in ambito di videosorveglianza figurano, in particolare, a) l'autenticazione personalizzata a due fattori disponibile unicamente al personale autorizzato, con configurazione qualificata del tempo di validità, lunghezza, composizione e non ripetibilità, b) la crittografia end-to-end, c) il Backup di sicurezza, d) gli impedimenti fisici di intrusione nei Data Center, e) gli impianti ridondanti per prevenire l'interruzione di servizio, f) la giornalizzazione degli accessi per la ricostruzione di eventi o responsabilità legate all'abuso dei dati, g) le certificazioni (in particolare, ISO 27001), h) il Networking isolato da altre reti (specialmente, da internet pubblico), i) le configurazioni adeguate dei Firewalls e l) il regolare aggiornamento delle misure di sicurezza.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

Cpv. 1:

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatari.



Rimane in particolare riservata la trasmissione di dati tra differenti organi di polizia sulla base di specifiche e esplicite norme di assistenza amministrativa.

Cpv. 2:

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Cpv. 1:

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza. Una durata di conservazione troppo lunga aumenta il rischio di uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura. In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

Cpv. 2:

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

Art. 8 Organo responsabile

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di modalità di sorveglianza, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione.

Il Municipio può emanare in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni concernenti in particolare i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio.

Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore

La Sezione degli Enti locali è l'autorità superiore ai sensi del Regolamento. Il Municipio è competente per fissare l'entrata in vigore del Regolamento.

Conclusioni

Con questo Regolamento si intende quindi disciplinare l'installazione potenziale di videocamere sul territorio giurisdizionale del nostro Comune, nel contempo regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete alla **Commissione delle petizioni** (art. 36 ROC).

Quoziente di voto: per tutti i punti del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

Referendum: decisione soggetta a referendum, se così regolarmente esercitato (art. 75 LOC).



Con queste considerazioni, il Municipio invita i consiglieri comunali a voler

risolvere

1. È approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico, come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio.
2. Il Regolamento entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale, ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli

Per il Municipio:


Il Segretario:

Romano Bordoli

Annesso:

- Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Verzasca



COMUNE DI VERZASCA

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL
DEMANIO PUBBLICO
DEL COMUNE DI VERZASCA**

Indice

Art. 1 Campo di applicazione	3
Art. 2 Base legale.....	3
Art. 3 Definizioni.....	3
Art. 4 Scopo della videosorveglianza	3
Art. 5 Principi.....	3
Art. 6 Trasmissione di dati a terzi.....	4
Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	4
Art. 8 Organo responsabile	4
Art. 9 Approvazione e entrata in vigore.....	4

**Art. 1
Campo di
applicazione**

- ¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Verzasca eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
- ² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

**Art. 2
Base legale**

Il presente Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:

- Art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino;
- Articoli 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) del 10.03.1987;
- Art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

**Art. 3
Definizioni****a. Videosorveglianza dissuasiva**

- ¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
- ² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
- ³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

- ¹ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
- ² La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c. Videosorveglianza invasiva

- ¹ Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:
 - a. L'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
 - b. la logistica.
- ² La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

**Art. 4
Scopo della
videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

**Art. 5
Principi**

- ¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.
- ² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
- ³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente

Regolamento.

- Art. 6**
Trasmissione di dati a terzi
- ⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.
- ¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
- ² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
- Art. 7**
Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
- ¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 15 giorni.
- ² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.
- Art. 8**
Organo responsabile
- ¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
- ² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
- ³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.
- Art. 9**
Approvazione e entrata in vigore
- Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del DATA

Pubblicato nel periodo dal DATA al DATA

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del DATA